



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0007078/SSN del 12/05/2017

AAROI EMAC

Presidenza nazionale

aaroiemac@pec.aaroiemac.it

ARAN

**Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni**

Direzione contrattazione

protocollo@pec.aranagenzia.it

E p.c. **Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Salute

Capo di Gabinetto

Segretariato Generale

**Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio**

Sanitario Nazionale

segr.capogabinetto@sanita.it

seggen@postacert.sanita.it

dgrups@postacert.sanita.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. 323/16

Sett : SSN

Oggetto: Richiesta parere sulle modalità di effettuazione dello “Sciopero virtuale” nel settore della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Precisazioni.

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 maggio 2017, su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, con riferimento a quanto in oggetto indicato ha deliberato di precisare quanto segue.

L'attuale formulazione dell'Accordo Nazionale, del 26 settembre 2001, per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario, prevede, all'articolo 4, comma 3, lett. e), la possibilità per le Organizzazioni sindacali di proclamare astensioni di carattere "virtuale", che garantiscano la regolare prestazione lavorativa con trattenuta di una quota della retribuzione da destinarsi a finalità di natura sociale, rimandando ad appositi protocolli di intesa l'individuazione delle procedure per l'attuazione di tale forma di sciopero.

Ciò premesso, questa Commissione ritiene che anche in assenza di protocolli di intesa stipulati al fine di regolamentare tale azione di protesta, la stessa sia attualmente percorribile nel quadro di seguito rappresentato.

Preliminarmente sembra potersi escludere l'adozione di una Regolamentazione provvisoria ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Infatti, la finalità di una Regolamentazione provvisoria va ricercata, in assenza di un Accordo tra le parti, nell'individuazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della stessa legge, tese a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

A ben vedere, atteso che lo "sciopero virtuale", implicando per sua natura il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, non ha capacità di incidere concretamente sull'erogazione del servizio pubblico essenziale come pure sul godimento effettivo del diritto costituzionalmente garantito alla vita e alla salute, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti fondativi per l'esercizio dei poteri regolamentari di competenza di questa Autorità e, conseguentemente, tutti i quesiti formulati da codesta Organizzazione sindacale relativi agli aspetti procedurali per l'effettuazione di uno "sciopero virtuale" possono/potranno trovare una idonea soluzione esclusivamente in un accordo tra i soggetti interessati.

Per le medesime ragioni, qualora le Organizzazioni sindacali intendano porre in essere tale forma di protesta, si ritiene che le stesse *non* dovranno osservare le disposizioni normative e

derivate in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso, durata, intervallo, “rarefazione” e franchigie: misure, queste ultime, strumentali ad assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti della persona costituzionalmente tutelati che, nel caso in esame, sono invece integralmente garantiti.

Invero, stante il tenore letterale del richiamato articolo 4, comma 3, lett. e), della disciplina di settore, si ritiene che, allo stato, gli unici aspetti immediatamente precettivi (in caso di proclamazione di sciopero virtuale) consistono nell’obbligo, per l’Azienda, di destinare effettivamente al soggetto individuato dalle Organizzazioni sindacali proclamanti le trattenute correlate all’adesione all’azione collettiva e di informare l’utenza dello scopo sociale connesso, attraverso gli organi di stampa.

Infine, questa Commissione - nell’esprimere un vivo apprezzamento nei confronti dell’Organizzazione sindacale AAROI EMAC per essersi fatta promotrice di un primo tentativo di disciplinare un’azione di protesta che, pur comportando, allo stato, un sacrificio per i soli lavoratori (e, auspicabilmente, in prospettiva, anche per i datori di lavoro), non ha una diretta conseguenza sull’erogazione del servizio finale - invita tutti i soggetti in indirizzo ad attivarsi per ricercare soluzioni condivise al fine di poter regolamentare la fattispecie esaminata in questa sede.